



**Dott. Giuseppe Iervolino**  
**NOTAIO**

**Repertorio n. 1055 Raccolta n. 552**  
**ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

Il dieci luglio duemilaquattordici,  
innanzi a me GIUSEPPE IERVOLINO, notaio iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, senza l'assistenza dei testimoni, non avendone alcuna delle parti nè me notaio fatto richiesta,

**SONO PRESENTI**

- ALFIERI MAURIZIO;
- DI DONATO MARCO;
- SICA GIANFRANCO;
- POLACCO PAOLO;
- ABBAMONTE GIUSEPPE;
- SENATORE ALFONSINA;
- PAOLILLO MAURIZIO;
- APICELLA MASSIMO;
- FORTE GIOVANNI;
- RAGONE SIMONE;
- DI MARINO MAURIZIO;
- PAGANO GIOVANNI;
- SIANI VINCENZO;
- VITALE ANTONIO;
- GUARINO ROSARIO;
- MASTUCCINO FRANCESCO;
- BATTIMELLI SANDRO;
- RAGONE GIANLUCA;
- PECORARO PAOLO;
- ARMENANTE MASSIMILIANO;
- PRISCO FABRIZIO.

Io notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti, i quali convengono quanto segue:

**ARTICOLO 1**

ALFIERI MAURIZIO, DI DONATO MARCO, SICA GIANFRANCO, POLACCO PAOLO, ABBAMONTE GIUSEPPE, SENATORE ALFONSINA, PAOLILLO MAURIZIO, APICELLA MASSIMO, FORTE GIOVANNI, RAGONE SIMONE, DI MARINO MAURIZIO, PAGANO

GIOVANNI, SIANI VINCENZO, VITALE ANTONIO, GUARINO ROSARIO, MASTUCCINO FRANCESCO, BATTIMELLI SANDRO, RAGONE GIANLUCA, PECORARO PAOLO, ARMENANTE MASSIMILIANO e PRISCO FABRIZIO

### **COSTITUISCONO**

una società cooperativa per azioni con:

- denominazione: "CAVA UNITED FOOTBALL CLUB SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA PER AZIONI";
- sede: Cava De' Tirreni (SA);
- indirizzo ai soli fini dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile: via Diego Ferraioli n. 10;
- durata: 30 giugno 2050;
- oggetto.

La cooperativa, esclusa ogni finalità lucrativa e quindi con espresso divieto di distribuzione di utili ai soci sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, anche in sede di scioglimento e successiva liquidazione, ha il seguente oggetto esclusivo:

- a) la pratica e la diffusione della disciplina del giuoco del calcio, anche attraverso la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) cui la cooperativa si affilierà, a gare e manifestazioni sportive in genere anche amatoriali, inclusi i settori giovanili e l'avviamento dei ragazzi all'attività sportiva;
- b) la pratica e la diffusione di qualsiasi altra disciplina sportiva dilettantistica, sia a carattere agonistico che amatoriale e ricreativo, nei limiti concessi dalla disponibilità di impianti ed attrezzature sportive, e comunque subordinatamente all'attività sportiva principale rappresentata dalle attività di cui alla lettera precedente; l'organizzazione di attività motorie, culturali e ricreative, legate allo sport ed aperte a tutti, finalizzate alla promozione dell'attività sportiva, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita;
- c) l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle discipline sportive di cui alla precedenti lettere a) e b);
- d) l'organizzazione di gare e manifestazioni sportive, la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport.

Per il perseguimento degli scopi di cui ai commi precedenti la cooperativa potrà:

- a) organizzare scuole, campus, corsi di avviamento allo sport, centri estivi e corsi di attività motorie per il perfezionamento delle attività sportive;
- b) costituire, gestire e condurre, a qualsiasi titolo, impianti, palestre e strutture sportive, nonché le attrezzature sportive e le strutture ricettive e ricreative ad essi afferenti, il cui ingresso sarà prioritariamente riservato ai soci della cooperativa ed ai tesserati delle Federazioni Sportive Nazionali e/o Enti di Promozione Sportiva cui la stessa si affilierà;
- c) svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, allestire e gestire, all'interno della propria sede e/o degli impianti sportivi gestiti, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e ogni altra attività culturale, ricreativa e ricettiva necessaria o utile al perseguimento degli scopi sociali, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali, eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci ed ai tesserati.

La cooperativa potrà svolgere, in via subordinata all'attività istituzionale e con finalità non lucrative né speculative ma esclusivamente di autofinanziamento, attività di natura commerciale, e qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:

- a) costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi e ricreativi, nonché acquistare immobili o aree da destinare ad attività sportive e ricreative;
- b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale;
- c) aderire a organizzazioni, enti e associazioni di rappresentanza, assumere e concedere in locazione ed in affitto d'azienda attività commerciali e di somministrazione alimenti e bevande;
- d) stipulare accordi, contratti o convenzioni con le Amministrazioni sia centrali che periferiche e partecipare a bandi e gare d'appalto per l'espletamento di incarichi rientranti negli scopi associativi;
- e) creare nei limiti del possibile un fondo mutualistico per portare aiuto ai propri associati in caso di malattia, infortunio o altri motivi di bisogno.

Per la realizzazione degli scopi sociali la cooperativa potrà accedere e servirsi di tutti i contributi, finanziamenti agevolati, aiuti e provvidenze di qualsiasi specie e natura previsti e disposte da qualsiasi ente, nazionale o sovranazionale, nonché compiere tutti gli atti e contratti rivolti all'approvvigionamento dei mezzi finanziari necessari. E' esclusa la gestione di rapporti sportivi di natura professionale o con atleti professionisti, quali regolati e disciplinati dalle norme di cui alla legge 18 novembre 1996 n. 586 alla quale la società resterà del tutto estranea.

## **ARTICOLO 2**

La società è retta da quest'atto e dallo Statuto, che, sottoscritto dalle parti in segno di accettazione e da me notaio, si allega con la lettera "A". I costituiti dichiarano di conoscere detto Statuto e di approvarlo articolo per articolo nonché nel suo complesso.

## **ARTICOLO 3**

Il capitale sociale, variabile e illimitato, è costituito da azioni, del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), ciascuna. Le parti si danno atto che ognuno dei soci presenti sottoscrive un'azione, di tal che il capitale sociale ammonta attualmente ad euro 475,00 (quattrocentosettantacinque virgola zero zero) e risulta interamente versato.

## **ARTICOLO 4**

L'amministrazione e la rappresentanza, di fronte ai terzi e in giudizio, della società sono affidate, per i primi tre esercizi sociali, ad un Consiglio di amministrazione, così formato:

- ALFIERI MAURIZIO, che accetta, Presidente;
- RAGONE SIMONE, che accetta, consigliere Vice Presidente;
- ABBAMONTE GIUSEPPE, che accetta, consigliere;
- DI DONATO MARCO, che accetta, consigliere;

-- BATTIMELLI SANDRO, che accetta, consigliere.

#### **ARTICOLO 5**

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 30 giugno 2015.

#### **ARTICOLO 6**

I costituiti delegano ALFIERI MAURIZIO a compiere tutte le pratiche occorrenti per la legale costituzione della società, per l'emissione delle azioni e per l'eventuale iscrizione della stessa nell'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

#### **ARTICOLO 7**

Le spese di quest'atto e sue consequenziali, stimate in circa euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero), sono a carico della società. Di questo atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e in parte scritto di mio pugno in pagine undici di fogli tre, ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, alle parti che lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore diciannove e venti minuti.

FIRMATO: MAURIZIO ALFIERI, FABRIZIO PRISCO, VINCENZO SIANI,  
SANDRO BATTIMELLI, MARCO DI DONATO, SIMONE RAGONE, GIANFRANCO  
SICA, MAURIZIO PAOLILLO, GUARINO ROSARIO, PAOLO POLACCO, MAURIZIO  
DI MARTINO, MASSIMILIANO ARMENANTE, PAOLO PECORARO,  
GIANLUCA RAGONE, ALFONSINA SENATORE, GIUSEPPE ABBAMONTE,  
FRANCESCO MASTUCCINO, FORTE GIOVANNI, ANTONIO VITALE, MASSIMO  
APICELLA, GIOVANNI PAGANO,  
Notaio Giuseppe Iervolino, sigillo.

# ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N.1055 RACCOLTA N.552

## STATUTO

### TITOLO I

#### COSTITUZIONE - SEDE - DENOMINAZIONE - NORME APPLICABILI

##### **Articolo 1) Denominazione**

E' costituita una società cooperativa denominata "CAVA UNITED FOOTBALL CLUB SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA PER AZIONI", in forma abbreviata "Cava United F.C. - CSD" o anche "Cava United Football Club - Coop Sportiva Dilettantistica".

##### **Articolo 2) Sede**

La cooperativa ha sede legale nel Comune di Cava de' Tirreni, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese. La cooperativa potrà istituire, nelle forme di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.

##### **Articolo 3) Durata**

La cooperativa ha durata fino al 30 giugno 2050 e potrà essere prorogata nelle forme di legge, ovvero sciolta anticipatamente, con delibera dell'assemblea straordinaria. In caso di proroga della durata, hanno diritto di recesso i soci che non hanno concorso all'approvazione della delibera di proroga.

##### **Articolo 4) Norme applicabili**

Alla cooperativa si applicano, ai sensi degli articoli 2520 e 2519, comma 1, del codice civile:

- a) le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto sociale;
- b) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- c) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni.

Alla presente cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni in materia di società sportive dilettantistiche.

##### **Articolo 5) Mutamento delle norme applicabili**

Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, il numero dei soci divenga inferiore a quello stabilito dalla legge, lo stesso dovrà essere reintegrato nel termine massimo di un anno.

In alternativa, la cooperativa - qualora i soci rimanenti siano almeno tre e tutti persone fisiche - potrà decidere, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la modifica del presente statuto con l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata. In tal caso, i soci astenuti o dissenzienti hanno diritto di recesso. In mancanza, trascorso il termine di un anno di cui sopra, la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

## **TITOLO II**

### **SCOPO E OGGETTO SOCIALE**

#### **Articolo 6) Scopo mutualistico**

La cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguire gli ideali del motto "IL CALCIO È DELLA GENTE!", ossia la promozione, diffusione e valorizzazione di un giuoco del calcio nuovo, inteso come sport fondato sui principi della lealtà, trasparenza, sportività, onestà, correttezza e inclusività, principi condivisibili ed estensibili a tutti gli sport e ai diversi ambiti della vita sociale. "IL CALCIO È DELLA GENTE!" è un marchio registrato di proprietà dall'Associazione "SOGNO CAVESE", socio finanziatore della cooperativa, che potrà essere utilizzato dalla cooperativa sulla base di apposito titolo contrattuale stipulato con l'Associazione "SOGNO CAVESE". La cooperativa intende promuovere l'elevamento morale e materiale dei propri soci e la piena solidarietà tra gli stessi, svolgendo e favorendo la pratica, la diffusione e la promozione dell'attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica, quale fattore di formazione e di benessere psico-fisico, morale e sociale del cittadino, al servizio del Paese e dello Sport Nazionale, nonché delle attività ricreative, culturali e turistiche collegate all'attività principale sportiva dilettantistica, finalizzate alla formazione della persona, al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita attraverso un migliore utilizzo del tempo libero, ed alla migliore formazione di una coscienza civica, morale e sportiva.

#### **Articolo 7) Scopo sociale**

La cooperativa persegue finalità sportive tramite l'esercizio della disciplina sportiva del giuoco del calcio, in forma dilettantistica, che costituisce l'attività caratteristica della cooperativa da realizzare nelle forme e nei modi indicati nel presente statuto.

Nel perseguimento dello scopo sociale, la cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, può cooperare attivamente con altri enti cooperativi, imprese sociali e altre cooperative, su scala locale, nazionale e internazionale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità di riferimento, e in special modo volontari, attuando in questo modo l'autogestione responsabile dell'impresa.

In ragione del tipo di scambio mutualistico, la società cooperativa ha come scopo principale lo svolgimento dell'attività prevalentemente in favore dei soci, pur potendo, al fine di agevolare il raggiungimento dello scopo sociale, operare anche con terzi, con l'obiettivo di fornire ai propri soci i servizi sportivi e ricreativi di cui all'oggetto sociale a condizioni più favorevoli e/o con standard qualitativi più elevati, di quelli reperibili sul mercato.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, la cooperativa si ispira al principio della parità di trattamento dei soci.

#### **Articolo 8) Oggetto sociale**

La cooperativa, esclusa ogni finalità lucrativa e quindi con espresso divieto di distribuzione di utili ai soci sotto

qualsiasi forma, diretta o indiretta, anche in sede di scioglimento e successiva liquidazione, ha il seguente oggetto esclusivo:

- a) la pratica e la diffusione della disciplina del giuoco del calcio, anche attraverso la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) cui la cooperativa si affilierà, a gare e manifestazioni sportive in genere anche amatoriali, inclusi i settori giovanili e l'avviamento dei ragazzi all'attività sportiva;
- b) la pratica e la diffusione di qualsiasi altra disciplina sportiva dilettantistica, sia a carattere agonistico che amatoriale e ricreativo, nei limiti concessi dalla disponibilità di impianti ed attrezzature sportive, e comunque subordinatamente all'attività sportiva principale rappresentata dalle attività di cui alla lettera precedente; l'organizzazione di attività motorie, culturali e ricreative, legate allo sport ed aperte a tutti, finalizzate alla promozione dell'attività sportiva, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita;
- c) l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle discipline sportive di cui alla precedenti lettere a) e b);
- d) l'organizzazione di gare e manifestazioni sportive, la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport.

Per il perseguimento degli scopi di cui ai commi precedenti la cooperativa potrà:

- a) organizzare scuole, campus, corsi di avviamento allo sport, centri estivi e corsi di attività motorie per il perfezionamento delle attività sportive;
- b) costituire, gestire e condurre, a qualsiasi titolo, impianti, palestre e strutture sportive, nonché le attrezzature sportive e le strutture ricettive e ricreative ad essi afferenti, il cui ingresso sarà prioritariamente riservato ai soci della cooperativa ed ai tesserati delle Federazioni Sportive Nazionali e/o Enti di Promozione Sportiva cui la stessa si affilierà;
- c) svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, allestire e gestire, all'interno della propria sede e/o degli impianti sportivi gestiti, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e ogni altra attività culturale, ricreativa e ricettiva necessaria o utile al perseguimento degli scopi sociali, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali, eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci ed ai tesserati.

La cooperativa potrà svolgere, in via subordinata all'attività istituzionale e con finalità non lucrative né speculative ma esclusivamente di autofinanziamento, attività di natura commerciale, e qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:

- a) costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi e ricreativi, nonché acquistare immobili o aree da destinare ad attività sportive e ricreative;
- b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale;
- c) aderire a organizzazioni, enti e associazioni di rappresentanza, assumere e concedere in locazione ed in affitto d'azienda attività commerciali e di somministrazione alimenti e bevande;

- d) stipulare accordi, contratti o convenzioni con le Amministrazioni sia centrali che periferiche e partecipare a bandi e gare d'appalto per l'espletamento di incarichi rientranti negli scopi associativi;
- e) creare nei limiti del possibile un fondo mutualistico per portare aiuto ai propri associati in caso di malattia, infortunio o altri motivi di bisogno.

Per la realizzazioni degli scopi sociali la cooperativa potrà accedere e servirsi di tutti i contributi, finanziamenti agevolati, aiuti e provvidenze di qualsiasi specie e natura previsti e disposte da qualsiasi ente, nazionale o sovranazionale, nonché compiere tutti gli atti e contratti rivolti all'approvvigionamento dei mezzi finanziari necessari.

E' esclusa la gestione di rapporti sportivi di natura professionale o con atleti professionisti, quali regolati e disciplinati dalle norme di cui alla legge 18 novembre 1996 n. 586 alla quale la società resterà del tutto estranea.

### **Articolo 9) Mutualità Prevalente**

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto, ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

### **Articolo 10) Gruppo Cooperativo Paritetico**

La cooperativa, al fine di ottenere condizioni vantaggiose per i soci cooperatori o di ottimizzare la gestione delle proprie attività, potrà partecipare a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545-septies codice civile.

### **Articolo 11) Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi**

La cooperativa richiederà l'affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali competenti in relazione alle attività sportive agonistiche praticate e/o ad un Ente di Promozione Sportiva del quale condivide le finalità in relazione alle attività sportive non agonistiche o amatoriali ed il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia sportiva dilettantistica.

La cooperativa accetta esplicitamente ed incondizionatamente, per sé e per i suoi soci, tesserati ed atleti aggregati, di conformarsi alle norme, direttive, regolamenti e deliberazioni del CONI, del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e delle Federazioni Nazionali ed Internazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva cui risulterà affiliata e s'impegna a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad accettare eventuali provvedimenti regolamentari e disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della cooperativa, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti degli organismi sportivi cui la cooperativa si affilierà nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle associazione affiliate.



### **TITOLO III SOCI COOPERATORI**

#### **Articolo 12) Numero e requisiti dei soci cooperatori**

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, che siano associati all'Associazione di Promozione Sociale "SOGNO CAVESE", che intendano, tramite l'acquisizione della qualità di socio cooperatore, cooperare per il perseguimento degli scopi e dell'oggetto sociale e così beneficiare dello scambio mutualistico e che abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

I soci convengono altresì che la medesima ASSOCIAZIONE SOGNO CAVESE possa assumere essa stessa la qualità di socio cooperatore.

I soci cooperatori:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa cooperativa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'attività cooperativa;
- b) partecipano, tramite l'esercizio dei diritti spettanti ai soci cooperatori, alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dell'attività d'impresa;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e del patrimonio della cooperativa e partecipano al rischio d'impresa.

#### **Articolo 13) Ammissione dei soci cooperatori**

L'ammissione in qualità di socio cooperatore è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico, e all'effettiva partecipazione del socio cooperatore all'attività della cooperativa; a tal fine, può farsi luogo ad ammissione solo nella misura in cui l'acquisizione della qualità di socio cooperatore consenta di concorrere al soddisfacimento del bisogno mutualistico del socio cooperatore, senza con ciò sacrificare il servizio mutualistico a favore dei soci preesistenti.

Chi desidera divenire socio deve presentare domanda di ammissione, indirizzata alla cooperativa, da far pervenire alla stessa mediante consegna diretta, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Nella domanda dovranno essere indicati i seguenti elementi:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, professione, cittadinanza e codice fiscale; dovrà inoltre essere allegata una copia fotostatica del documento di identità;
- b) dichiarazione della qualità di associato a "SOGNO CAVESE";
- c) importo della partecipazione che si intende sottoscrivere, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge;
- d) dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa e di impegnarsi a realizzare gli scopi e l'oggetto sociale.

L'assemblea ordinaria dei soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, l'eventuale sopraprezzo dovuto da parte dei nuovi soci all'atto dell'ingresso nella cooperativa, in proporzione alle riserve sociali esistenti e risultanti dal bilancio medesimo. Delibera altresì sull'eventuale contributo di funzionamento, quale contributo a fondo perduto per le spese di funzionamento della cooperativa, da determinarsi in misura fissa, a prescindere dall'ammontare del patrimonio sociale.

Sulla base della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino

all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accertamento, il consiglio di amministrazione delibera quindi l'ammissione del socio, dandogliene tempestiva comunicazione ed invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sopraprezzo e del contributo di funzionamento, entro otto giorni; cura quindi - solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti - la relativa annotazione nel libro soci.

Nel caso in cui il consiglio di amministrazione rigetti la domanda di ammissione, dovrà dare comunicazione scritta all'aspirante socio della relativa deliberazione, che deve essere motivata e deve essere trasmessa in copia all'aspirante medesimo; quest'ultimo può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera in occasione della sua prossima successiva convocazione.

La deliberazione dell'assemblea, che concluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolante per il consiglio di amministrazione, che dovrà in tal caso ammettere l'aspirante socio nel più breve tempo possibile.

Nell'ipotesi in cui il consiglio di amministrazione non si pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come assenso.

L'aspirante socio non ha, in ogni caso, un diritto soggettivo ad essere ammesso alla cooperativa.

Il consiglio di amministrazione, nella relazione al bilancio di esercizio, illustra annualmente le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

I compiti del consiglio di amministrazione, relativi alla procedura di ammissione dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

#### **Articolo 14) Adempimenti dei nuovi soci**

Il nuovo socio ammesso deve versare il valore nominale delle azioni sottoscritte.

Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione contenente l'accettazione della domanda, il nuovo socio ammesso può essere escluso, previa intimazione da parte degli amministratori, a norma dell'articolo 2533 del codice civile.

#### **Articolo 15) Diritti dei soci cooperatori**

I soci cooperatori hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge.

Nell'ambito dei diritti amministrativi, spettano in particolare ai soci cooperatori:

- a) i diritti di controllo previsti dagli articoli 2422 comma 1° e 2545-bis del codice civile e dal presente statuto;
- b) il diritto di denunciare al tribunale i fatti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, da parte di un numero di soci pari ad almeno un decimo del capitale sociale o del numero complessivo dei soci; ovvero, se la cooperativa ha più di tremila soci, da un ventesimo dei soci (articolo 2545-quinquiesdecies c.c.);
- c) il diritto di intervento in assemblea;
- d) il diritto di voto in assemblea.

I diritti di sopra indicati non spettano al socio in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti, o inadempiente rispetto alle obbligazioni, anche mutualistiche, contratte con la cooperativa.

#### **Articolo 16) Obblighi dei soci cooperatori**

I soci cooperatori sono obbligati:

- a) a versare, all'atto dell'ammissione, la quota di capitale sottoscritta, l'eventuale sopraprezzo e, secondo la periodicità indicata dall'assemblea, l'eventuale contributo di funzionamento;

- b) a versare gli eventuali altri contributi a fondo perduto che gli amministratori, nei casi previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti della cooperativa, ed in conformità alle deliberazioni dell'assemblea, richiedano al fine di consentire il buon funzionamento della cooperativa;
- c) ad osservare lo statuto, i regolamenti della cooperativa e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) a collaborare in buona fede per il conseguimento dello scopo mutualistico e la realizzazione dell'oggetto sociale.

### **Articolo 17) Perdita della qualità di socio cooperatore**

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o decesso.

### **Articolo 18) - Recesso del socio cooperatore**

Il socio cooperatore può recedere, ai sensi dell'articolo 2532 del codice civile, nelle seguenti ipotesi previste dall'articolo 2437 del codice civile:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando determina un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Il recesso, relativamente alle azioni possedute in qualità di socio cooperatore, non può essere parziale. Tuttavia, in caso di coesistenza delle qualifiche di socio cooperatore e socio finanziatore, è possibile - in quanto previsto dalla legge o dal presente statuto - il recesso in qualità di socio cooperatore, mantenendo la partecipazione come socio finanziatore, e viceversa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla cooperativa mediante consegna diretta, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione; essi devono quindi adottare una deliberazione, la cui unica funzione è quella di accertare la sussistenza dei presupposti del recesso, e che quindi, in presenza di tali presupposti, costituisce atto dovuto e non discrezionale. In assenza dei presupposti del recesso, essi devono dare immediata comunicazione della deliberazione assunta al socio cooperatore, il quale può proporre opposizione dinanzi all'organo arbitrale previsto dal presente statuto, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione.

Nel caso in cui gli amministratori deliberino di accettare la dichiarazione di recesso, essi devono darne immediata comunicazione al socio cooperatore; il recesso produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione della deliberazione di accoglimento.

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata, e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

Gli amministratori sono obbligati ad annotare tempestivamente l'avvenuto recesso, una volta che questo sia divenuto efficace, nel libro soci.

L'esclusione determina, altresì, lo scioglimento dei rapporti mutualistici pendenti. In deroga al disposto dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile, i rapporti mutualistici pendenti si sciolgono dalla comunicazione della deliberazione di accoglimento o, in caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

I compiti del consiglio di amministrazione, relativi alla procedura di recesso dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

Spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine di durata della cooperativa;
- b) l'introduzione o la rimozione dei vincoli alla circolazione delle azioni di cooperazione.

### **Articolo 19) Esclusione del socio cooperatore**

Il consiglio di amministrazione può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore dalla società:

- a) nel caso in cui il socio non esegua, in tutto o in parte, a seguito dell'intimazione effettuata dagli amministratori, il pagamento delle azioni sottoscritte e delle relative somme accessorie;
- b) in caso di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti sociali o dal rapporto mutualistico;
- c) in caso di interdizione, inabilitazione, condanna penale del socio ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- d) in caso di condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per un tempo non inferiore ad 1 (uno) anno, per qualsiasi reato previsto dalle norme che disciplinano l'attività sportiva e l'ordinamento sportivo, o dalle norme in materia di fallimento o procedure concorsuali, con particolare riguardo alle società sportive, o dalle norme in materia societaria, bancaria, finanziaria, assicurativa, tributaria, strumenti di pagamento, per reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica (inclusi, i reati concernenti l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose); salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Il medesimo criterio vale anche in caso la pena prevista per gli illeciti di cui alla presente lettera d) sia applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato.

Il consiglio di amministrazione deve pronunciare l'esclusione del socio cooperatore in caso di mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa, e comunque ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

Ricorrendo una delle suddette cause, l'esclusione è deliberata dagli amministratori, i quali ne danno immediata comunicazione al socio escluso; quest'ultimo può proporre opposizione all'organo arbitrale, previsto dal presente statuto, entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione.

L'esclusione produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione della relativa deliberazione; gli amministratori sono obbligati ad annotare tempestivamente l'avvenuta esclusione, una volta che questa sia divenuta efficace, nel libro soci.

L'esclusione determina, altresì, lo scioglimento dei rapporti mutualistici pendenti. In deroga al disposto dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile, i rapporti mutualistici pendenti si sciolgono dalla comunicazione della deliberazione di accoglimento io, in caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

L'esclusione del socio cooperatore, che sia anche socio finanziatore, non comporta la cessazione di quest'ultimo rapporto sociale.

I compiti del consiglio di amministrazione, relativi alla procedura di esclusione dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

## **Articolo 20) Decesso del socio cooperatore**

In caso di morte del socio cooperatore, i suoi eredi o legatari possono – se provvisti dei requisiti per l'ammissione nella società - chiedere di subentrare nella partecipazione del socio defunto. A tal fine, i suddetti eredi o legatari devono presentare al consiglio di amministrazione:

- a) la richiesta di continuazione del rapporto sociale, avente il medesimo contenuto della domanda di ammissione;
- b) il certificato di morte, copia dell'eventuale testamento e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede o legatario delle azioni.

Il consiglio di amministrazione decide sulla base delle regole previste in relazione all'ammissione dei nuovi soci.

La richiesta deve essere presentata entro sei mesi dalla morte; trascorso inutilmente tale termine, la partecipazione del socio defunto è liquidata ai sensi del presente statuto, ed i rapporti mutualistici eventualmente esistenti tra il socio deceduto e la cooperativa sono risolti con effetto immediato.

Il subingresso nella posizione del socio defunto non può avere luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione obbligatoria dalla cooperativa, o sia stato avviato il procedimento di esclusione.

In caso di pluralità di eredi o legatari, ove solo alcuno di essi intenda subentrare nella posizione del socio defunto, o abbia i requisiti richiesti a tal fine, tutti gli eredi o legatari devono dichiarare alla cooperativa chi di essi può o vuole subentrare, con rinuncia da parte degli altri; se tutti possono e vogliono subentrare, deve essere nominato un rappresentante comune.

## **Articolo 21) Liquidazione e rimborso delle azioni del socio cooperatore**

Salvo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto in relazione ai rapporti mutualistici pendenti, i soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale effettivamente versato, eventualmente rivalutato mediante aumento gratuito, effettuato con imputazione degli utili di esercizio, entro i limiti previsti dall'articolo 7 della legge n.59/1992, ed eventualmente aumentato ai sensi dell'articolo 2545-sexies del codice civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ristorno.

Nessun diritto spetta al socio cooperatore, o ai suoi eredi o legatari, sulla parte di capitale sociale corrispondente all'aumento effettuato con utilizzo di riserve, ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile; più in generale, nessun diritto spetta sulle riserve, divisibili o indivisibili, compresa la riserva formata con il sopraprezzo eventualmente versato.

La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, ai sensi dell'articolo 2535 del codice civile.

Il pagamento della partecipazione così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Relativamente alle azioni assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'articolo 2545-sexies c.c., il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

## **Articolo 22) Caratteristiche delle azioni del socio cooperatore**

Le partecipazioni sociali dei soci cooperatori sono rappresentate da azioni nominative, ciascuna di valore nominale pari ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), dette anche "azioni di cooperazione".

Le azioni di cooperazione non sono rappresentate da titoli azionari; la cooperativa non dovrà quindi emettere i relativi titoli, così come consentito dall'articolo 2346, comma 1, del

codice civile. Gli amministratori rilasciano a ciascun socio cooperatore apposito certificato, attestante il numero di azioni dallo stesso sottoscritte. Il valore di ciascuna azione come pure il valore complessivo delle azioni possedute da ciascun socio cooperatore non può essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo previsto dalla legge.

Le azioni di cooperazione possono essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi solo previa autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Ai fini suddetti, il socio cooperatore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, indicando la persona del potenziale acquirente ed allegando, con riferimento a quest'ultimo, la documentazione richiesta dal presente statuto comprovante i requisiti soggettivi per l'ammissione. Gli amministratori devono deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in mancanza, decorso tale termine, l'autorizzazione s'intende concessa.

La deliberazione di diniego di autorizzazione alla cessione deve essere motivata; contro di essa (o contro il silenzio-diniego), il socio cooperatore può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione dinanzi all'organo arbitrale previsto dal presente statuto, a meno che il consiglio di amministrazione non abbia contestualmente provveduto ad indicare un altro acquirente "gradito".

Le azioni del socio cooperatore non possono essere sottoposte a pegno, a sequestro, né in alcun modo vincolate a garanzia di debiti del socio cooperatore nei confronti di terzi. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulle azioni del medesimo, ai sensi dell'articolo 2537 del codice civile.

Le azioni del socio cooperatore non possono formare oggetto di diritti di usufrutto, o comunque di diritti di godimento a favore di terzi.

### **Articolo 23) Divieto di acquisto di azioni proprie**

Il consiglio di amministrazione non è autorizzato, in nessun caso, ad acquistare o rimborsare le azioni di cooperazione.

## **TITOLO IV SOCI FINANZIATORI**

### **Articolo 24) Soci finanziatori**

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, strumenti finanziari che attribuiscono ai relativi sottoscrittori, persone fisiche o giuridiche, la qualifica di soci finanziatori.

Sono previste due categorie di soci finanziatori: i soci sponsor e i soci istituzionali.

Sono soci sponsor gli imprenditori (sia d'impresa sociale sia d'impresa economica, commerciale o produttiva, individuali o collettivi, quali associazioni in partecipazione, società, consorzi, associazioni temporanee di imprese, ecc.) e liberi professionisti i quali, oltre ad effettuare i conferimenti a capitale per acquisire la qualità di soci finanziatori (così come previsto dal successivo Articolo 25), sottoscrivano con la cooperativa contratti volti alla promozione, tramite l'attività svolta dalla cooperativa, dell'immagine e/o dei prodotti e/o dei servizi della rispettiva attività di impresa o professionale a fronte del versamento di un corrispettivo in denaro o in natura (inclusa la prestazione di servizi).

Sono soci istituzionali i soggetti (persone fisiche, persone giuridiche o enti collettivi, anche privo di personalità giuridica) che effettuano esclusivamente i conferimenti a capitale per acquisire la qualità di soci finanziatori (così come previsto dal successivo articolo 25).

Ciascuna categoria di soci finanziatori è iscritta in una separata sezione del libro soci.

I soci finanziatori:

- a) contribuiscono, tramite i conferimenti a capitale e (quanto ai soci finanziatori sponsor) l'attività di sponsorizzazione, e (quanto ai soci finanziatori istituzionali) tramite il contributo di funzionamento (ove previsto) alla formazione del capitale sociale, del patrimonio della cooperativa, alla dotazione finanziaria della cooperativa e partecipano al rischio d'impresa;
- b) partecipano, tramite l'esercizio dei diritti spettanti ai soci finanziatori alla formazione degli organi sociali e la controllo dell'attività sociale.

Non può essere socio finanziatore la persona fisica o la persona giuridica o l'ente collettivo, anche privo di personalità giuridica:

- 1) che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, la pena detentiva per un tempo non inferiore a 1 (uno) anno, per qualsiasi reato previsto dalle leggi che disciplinano l'attività sportiva e l'ordinamento sportivo, o dalle leggi in materia di fallimento o procedure concorsuali con particolare riguardo alle società sportive, o dalle norme in materia societaria, bancaria, finanziaria, assicurativa, tributaria, strumenti di pagamento, per reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica (inclusi, i reati concernenti l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose), e, se persona giuridica, non dovrà essere stata condannata per gli illeciti amministrativi di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 dipendenti da reato per cui è stata inflitta alle persone fisiche indicate nel D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per un tempo non inferiore a 1 (uno) anno; salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Il medesimo criterio vale anche in caso la pena prevista per gli illeciti di cui al presente punto 1) sia applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- 2) coloro nei confronti dei quali sia stata pronunciata decadenza o revoca dell'affiliazione ai sensi delle disposizioni della federazione sportiva di competenza, salvi gli effetti della riabilitazione;
- 3) i partiti politici o associazioni politiche.

I requisiti indicati ai precedenti punti da 1) a 3) sono definiti, ai fini del presente statuto quali "requisiti di compatibilità".

In caso di persona giuridica od ente collettivo, i requisiti di compatibilità devono ricorrere anche nei confronti del socio che controlla, direttamente o indirettamente, la persona giuridica o l'ente collettivo (anche privo di personalità giuridica) e anche nei confronti di coloro che hanno la rappresentanza legale o i loro amministratori con delega.

Salvo quanto espressamente stabilito nel presente titolo, ai soci finanziatori non si applicano le disposizioni del presente statuto che si riferiscano specificamente ai soci cooperatori.

Si applicano invece ad essi le disposizioni che disciplinano i diritti ed i doveri degli azionisti nella società per azioni, in quanto compatibili.

L'assemblea ordinaria dei soci può determinare annualmente, in sede di approvazione del bilancio un contributo di funzionamento a carico dei soci finanziatori istituzionali, quale contributo a fondo perduto per le spese di funzionamento della cooperativa, da determinarsi in misura fissa a prescindere dall'ammontare della partecipazione detenuta.

Chi desidera divenire socio finanziatore deve presentare domanda di ammissione, indirizzata alla cooperativa, da far pervenire alla stessa mediante consegna diretta, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

Nella domanda dovranno essere indicati i seguenti elementi:

- a) cognome nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, professione, cittadinanza e codice fiscale, per le persone fisiche e per i rappresentanti legali degli enti collettivi; dovrà inoltre essere allegata una copia fotostatica del

documento di identità; gli enti collettivi dovranno indicare anche la denominazione sociale, la sede sociale, la partita iva e il codice fiscale (se applicabile), il numero di iscrizione al registro delle imprese e/o ad albi (se applicabile);

b) importo della partecipazione che si intende sottoscrivere;

c) dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa e di impegnarsi a realizzare gli scopi e l'oggetto sociale.

Sulla base della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accertamento, il consiglio di amministrazione delibera quindi l'ammissione del socio finanziatore, dandogliene tempestiva comunicazione ed invitandolo ad eseguire il versamento del capitale e dell'eventuale sopraprezzo entro otto giorni; cura quindi - solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti - la relativa annotazione nel libro soci.

Nel caso in cui il consiglio di amministrazione rigetti la domanda di ammissione, dovrà dare comunicazione scritta all'aspirante socio della relativa deliberazione, che deve essere motivata e deve essere trasmessa in copia all'aspirante medesimo; quest'ultimo può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera in occasione della sua prossima successiva convocazione.

La deliberazione dell'assemblea, che concluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolante per il consiglio di amministrazione, che dovrà in tal caso ammettere l'aspirante socio nel più breve tempo possibile.

Nell'ipotesi in cui il consiglio di amministrazione non si pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come diniego.

La cooperativa, mediante regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, potrà disciplinare l'entità delle emissioni, le modalità di sottoscrizione, nonché ulteriori requisiti soggettivi o condizioni degli aspiranti sottoscrittori, che saranno oggetto di verifica da parte del consiglio di amministrazione nel procedimento di ammissione del socio.

### **Articolo 25) Conferimenti dei soci finanziatori**

I soci finanziatori possono effettuare, in conformità a quanto previsto nella delibera di emissione delle relative azioni, conferimenti in denaro, in natura, di crediti ed ogni altro conferimento previsto dalle disposizioni in materia di società per azioni, secondo la disciplina ivi prevista agli articoli 2342 e seguenti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad apposita sezione del capitale sociale, costituente parte fissa del capitale medesimo; non esiste tuttavia alcuno specifico vincolo di destinazione sul relativo ammontare, salve le disposizioni di legge che disciplinano il capitale in generale.

In caso di conferimento in denaro, i versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori devono essere effettuati, quanto al 25% (venticinque per cento), all'atto della sottoscrizione, unitamente all'intero sopraprezzo, secondo le norme dettate in tema di società per azioni; e quanto alla rimanenza, nel termine stabilito dal consiglio di amministrazione.

### **Articolo 26) Caratteristiche ed emissione delle azioni dei soci finanziatori**

Le partecipazioni dei soci finanziatori sono rappresentate da azioni nominative del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna, disciplinate dalle disposizioni in tema di società per azioni (articoli 2346 e seguenti del codice civile).



Le azioni dei soci finanziatori non sono rappresentate da titoli azionari; la società non dovrà, quindi, emettere i relativi titoli così come consentito dall'articolo 2346, comma 1, del codice civile. Gli amministratori rilasciano a ciascun socio finanziatore apposito certificato, attestante il numero di azioni dallo stesso sottoscritte.

Non si applicano ai soci finanziatori i limiti minimi e massimi previsti dall'articolo 2525 del codice civile.

Le azioni dei soci finanziatori non possono essere sottoposte a pegno, a sequestro, o vincolate a garanzia di debiti del socio finanziatore nei confronti di terzi, né possono formare oggetto di diritti di usufrutto o comunque di diritti di godimento a favore di terzi.

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori è di competenza dell'assemblea straordinaria; si applicano gli articoli 2438 e seguenti del codice civile.

In caso di emissione di azioni destinate a soci finanziatori, l'aumento di capitale viene effettuato in misura da salvaguardare il rapporto tra le categorie di soci finanziatori (sponsor e istituzionali) e ai soci di ciascuna categoria spetta il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione in conformità alla disciplina prevista in materia di società per azioni, in proporzione alle partecipazioni già possedute; tuttavia, l'assemblea straordinaria che delibera l'emissione può, su proposta motivata degli amministratori, escludere o limitare tale diritto di opzione secondo la disciplina delle società per azioni.

La medesima deliberazione dell'assemblea straordinaria stabilisce i compiti del consiglio di amministrazione ai fini del collocamento delle azioni emesse (incluse le azioni inoptate).

Fatto salvo il collocamento dell'inoptato da parte del consiglio di amministrazione, il diritto di opzione non può essere oggetto di compravendita da parte dei soci.

La cooperativa può riscattare le azioni emesse a favore dei soci finanziatori, nei seguenti casi:

- a) qualora, causa il venir meno del numero minimo dei soci ai sensi dell'articolo 2522 del codice civile, l'assemblea straordinaria deliberi l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata;
- b) in caso di trasformazione della cooperativa;
- c) quanto ai soci finanziatori istituzionali, in caso di mancato pagamento dell'eventuale contributo di funzionamento;
- d) in caso di venir meno dei requisiti di compatibilità previsti dall'Articolo 24 che precede o delle condizioni indicate nella delibera dell'assemblea straordinaria emissione delle azioni o delle condizioni o dei requisiti previsti nel regolamento approvato dall'assemblea ordinaria indicata nell'Articolo 24 che precede;
- e) in caso di violazione dello statuto e in caso di comportamenti incompatibili con gli scopi e con l'oggetto sociale.

Le ipotesi indicate alle precedenti lettere c), d), ed e) sono dichiarate e accertate secondo la procedura indicata all'Articolo 24 per l'ammissione del socio finanziatore. Il diritto di riscatto può essere esercitato dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea straordinaria, nei casi a) e b) e dal giorno successivo del completamento della procedura indicata all'Articolo 24 negli altri casi.

In caso di riscatto delle azioni sottoscritte dai soci finanziatori, trova applicazione, in quanto compatibile, l'articolo 2437-sexies del codice civile.

Con riferimento ai soci sponsor, qualora venga meno, per qualsiasi motivo, il contratto di sponsorizzazione / promozione dell'immagine, le azioni da questi detenute si convertono automaticamente nella categoria di azioni detenute dai soci istituzionali. Della conversione delle azioni deve essere fatta annotazione nel libro soci, a cura del consiglio di amministrazione, nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla conversione.

### **Articolo 27) Diritti patrimoniali dei soci finanziatori**

In caso di perdite incidenti sul capitale sociale, le azioni dei soci finanziatori sono antergate rispetto a quelle dei soci cooperatori. Al momento dello scioglimento della società, le azioni dei soci finanziatori sono postergate nel rimborso del capitale, rispetto a quelle dei soci cooperatori.

Nella misura in cui la legge consenta, nelle cooperative a mutualità prevalente, l'attribuzione delle riserve divisibili ai soci finanziatori in sede di scioglimento della società, tale attribuzione dovrà essere effettuata in aggiunta al rimborso del capitale. Questo privilegio non si estende alle riserve indivisibili, ai sensi dell'articolo 2526, comma 2, del codice civile.

### **Articolo 28) Diritti amministrativi dei soci finanziatori**

A ciascun socio finanziatore (incluso il socio cooperatore che abbia acquisito anche la qualifica di socio finanziatore) spetta un voto per ogni azione dallo stesso sottoscritta fino ad un massimo di dieci voti.

I soci finanziatori esercitano il proprio diritto di voto nell'assemblea generale, nella quale è peraltro effettuata, a seguito della discussione generale a cui partecipano tutti i soci, una votazione separata dedicata ai soci finanziatori medesimi.

In ogni singola assemblea generale, ai soci finanziatori spetta comunque un numero complessivo di voti non superiore ad un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati nella medesima assemblea (articolo 2526, comma 2, del codice civile). Ove venga superato tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ridotti in proporzione entro la misura consentita; a tal fine verrà applicato, al voto di ciascun socio finanziatore, un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti consentito a tutti i soci finanziatori ed il numero di voti da essi effettivamente espressi, con la precisazione che, all'esito di tale operazione, il voto del socio finanziatore può avere anche un valore frazionario inferiore all'unità.

In considerazione dell'interesse che i soci finanziatori hanno nell'attività sociale, ad essi spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori e di componenti dell'organo di controllo (se esistente), proporzionale all'ammontare del capitale da essi sottoscritto, rispetto all'ammontare totale del capitale; fermo restando che - ai sensi degli articoli 2542, comma 4, e 2543, comma 3, del codice civile - i soci finanziatori non possono eleggere più di un terzo degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo. Il voto ai fini di cui sopra è espresso, con votazione separata, nell'assemblea generale dei soci. Le medesime disposizioni si applicano ai fini della nomina dei liquidatori a seguito dello scioglimento della società.

I soci finanziatori possono essere nominati amministratori della cooperativa; la maggioranza degli amministratori deve essere comunque composta da soci cooperatori.

Qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2376 del codice civile, i soci finanziatori esercitano il diritto di voto nell'assemblea speciale.

### **Articolo 29) Trasferimento delle azioni dei soci finanziatori**

Le azioni dei soci finanziatori sono trasferibili previa verifica da parte del consiglio di amministrazione della sussistenza dei requisiti di compatibilità di cui all'Articolo 24 che precede.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione le generalità del proposto acquirente (nel caso in cui quest'ultimo sia un ente collettivo, le complete delle persone che, direttamente o indirettamente, su di essa esercitano il controllo) e il consiglio di amministrazione si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di trasferimento di azioni detenute da soci sponsor a soggetti (inclusi soci cooperatori o soci finanziatori istituzionali) diversi, le azioni oggetto di trasferimento si convertono automaticamente, a far data dell'efficacia del trasferimento, nella categoria di azioni detenute dai soci istituzionali.

Della conversione delle azioni deve essere fatta annotazione nel libro soci, a cura del consiglio di amministrazione, nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla conversione.

Per "trasferimento" si intende qualsiasi atto o negozio, a titolo oneroso o a titolo gratuito, per atto tra vivi, volontario o coattivo (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la cessione in blocco, il conferimento in natura, la donazione, la permuta, il riporto, il conferimento in società, la fusione e la scissione, la liquidazione, la *cessio bonorum*, la vendita con patto di riscatto, i negozi di prestito titoli o altri accordi che comportino il trasferimento, anche transitorio o a termine), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato di vendere, trasferire o altrimenti disporre, a favore di terzi, della proprietà delle azioni.

### **Articolo 30) Recesso dei soci finanziatori**

Il socio finanziatore può recedere nelle seguenti ipotesi previste dall'articolo 2437 del codice civile:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Spetta il diritto di recesso ai soci di cooperazione che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine di durata della cooperativa;
- b) l'introduzione o la rimozione dei vincoli alla circolazione delle azioni di cooperazione.

Per le modalità ed i termini relativi all'esercizio del recesso, e per la liquidazione delle azioni si applicano gli articoli 2437 - bis e seguenti del codice civile, con esclusione quindi dell'applicazione dell'articolo 2532; precisato che il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'offerta in opzione delle azioni oggetto del recesso è rivolta indistintamente a soci finanziatori e soci cooperatori, fermo restando che in caso oggetto del recesso siano azioni sottoscritte da parte di soci finanziatori sponsor e vengano acquisite da soci diversi da soci sponsor, le azioni oggetto di trasferimento si convertono automaticamente, a far data dell'efficacia del trasferimento, nella categoria di azioni detenute dai soci finanziatori istituzionali.

Del mutamento della compagine sociale a seguito della conclusione della procedura del recesso deve essere fatta annotazione nel libro soci, a cura del consiglio di amministrazione, nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla data conclusione della procedura.

### **Articolo 31) Decesso del socio finanziatore**

Le partecipazioni azionarie dei soci finanziatori sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

In caso di trasferimento per causa di morte ad una pluralità di soggetti, i diritti relativi dovranno essere esercitati da un rappresentante comune; si applica l'articolo 2347 del codice civile.

La società procede all'iscrizione del trasferimento per causa di morte nel libro soci su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede o legatario delle azioni; detti documenti sono conservati dalla società.

### **Articolo 32) Cambio di controllo del socio finanziatore**

I soci finanziatori che siano persone giuridiche o enti collettivi anche privi di personalità giuridica hanno l'obbligo di comunicare al consiglio di amministrazione ogni evento che costituisce un "cambio di controllo", indicando la data nella quale si è verificato il cambio di controllo, la descrizione dell'operazione che ha determinato il cambio di controllo, l'identità e i dati personali della/e persona/e che ne hanno acquisito il controllo e di coloro che ne hanno la rappresentanza legale (inclusi gli amministratori con delega), ciò al fine di consentire al consiglio di amministrazione di verificare la sussistenza dei requisiti di compatibilità di cui all'Articolo 24 che precede. Per "cambio di controllo" si intende l'acquisizione, per effetto di uno o più "trasferimenti" (nel senso indicato all'Articolo 29 che precede), del controllo diretto o indiretto di un socio finanziatore da parte di una persona diversa da quella che già lo controlla o dai familiari di quest'ultima (per tali intendendosi il coniuge e i parenti entro il secondo grado); per "controllo" si intende il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, codice civile; per "persona", si intende una persona fisica o giuridica, un individuo, una società, un'associazione, un'associazione in partecipazione, una joint venture, un trust o qualsiasi altro soggetto o ente, con o senza personalità giuridica.

In caso di violazione degli obblighi comunicazione di cui al presente Articolo 32 e fino alla verifica da parte del consiglio di amministrazione della sussistenza dei requisiti di compatibilità, il diritto di voto spettante al o ai socio/ soci inadempiente/i non può essere esercitato.

### **Articolo 33) Divieto di strumenti finanziari non partecipativi**

Non è prevista dal presente statuto l'emissione da parte della cooperativa di titoli di debito o di altri strumenti finanziari non partecipativi.

## **TITOLO V PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE - DIVIDENDI E RISTORNI**

### **Articolo 34) Patrimonio della società**

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale variabile, costituito dai conferimenti dei soci cooperatori e dai conferimenti dei soci finanziatori (i conferimenti dei soci finanziatori, nell'ambito di detto capitale variabile, costituiscono una frazione fissa del capitale sociale);
- dalla riserva legale;
- dalle altre riserve indivisibili previste dalla legge e dal presente statuto;
- dall'eventuale riserva da soprapprezzo azioni;
- dall'eventuale riserva costituita con versamenti a fondo perduto dei soci;
- dagli eventuali patrimoni destinati a specifici affari, che la cooperativa può costituire, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile;
- dagli altri fondi e riserve eventualmente previsti dalla legge.

### **Articolo 35) Capitale sociale**

Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci, sia cooperatori che finanziatori.

L'ammissione di nuovi soci cooperatori, nelle forme previste dall'articolo 2528 del codice civile, non comporta modifica dell'atto costitutivo.

La cooperativa può deliberare - con deliberazione dell'assemblea straordinaria - aumenti di capitale nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti del codice civile, con emissione di azioni che attribuiscono la qualità di soci cooperatori o di soci finanziatori. L'aumento di capitale non può comunque pregiudicare l'applicazione dei principi mutualistici e delle disposizioni di legge e del presente statuto.

A tal fine:

- a) gli amministratori dovranno, nel collocamento delle azioni conseguente all'aumento del capitale, attribuire a ciascun socio cooperatore un numero di azioni non superiore al massimo fissato dalla legge, attribuendo le restanti azioni proporzionalmente agli altri soci;
- b) il collocamento di azioni ordinarie presso soci finanziatori o presso terzi è consentito solo se il sottoscrittore è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, finalizzati al conseguimento dello scopo mutualistico;
- c) è fatto salvo il diritto di opzione in relazione alle azioni di nuova emissione, quale previsto dalla legge e dal presente statuto. Detto diritto di opzione spetta a tutti i soci, sia cooperatori che finanziatori, in proporzione alle partecipazioni già possedute, salvi i limiti indicati nel presente statuto.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti.

### **Articolo 36) Riserve**

Tutte le riserve sono indivisibili e non possono, pertanto, essere ripartite tra i soci né durante la vita della cooperativa, né al momento del suo scioglimento.

Nei casi previsti dalla legge, le riserve di devono essere devolute ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Qualunque sia l'ammontare raggiunto dal fondo di riserva legale, deve essere a questo destinata la quota di utili netti prevista a norma dell'articolo 2545-quater, comma 1, del codice civile. L'assemblea ordinaria può deliberare di accantonare a riserva legale anche una percentuale superiore dei suddetti utili.

### **Articolo 37) Esercizi sociali - Bilancio di esercizio**

Gli esercizi sociali vanno dal primo luglio al trenta giugno dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio, gli amministratori devono redigere il progetto di bilancio, e devono quindi convocare, per l'approvazione dello stesso, l'assemblea ordinaria. La convocazione deve essere effettuata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ove tuttavia la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, l'assemblea può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

### **Articolo 38) Destinazione degli utili di esercizio**

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione, destinandolo nel seguente ordine:

- a) a riserva legale, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge e dal presente statuto;

- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992 n.59;
- c) a rivalutazione del capitale sociale mediante aumento gratuito dello stesso con utilizzo degli utili di esercizio, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 7 della legge n.59/1992, e comunque entro il limite massimo previsto dall'articolo 2545-quinquies, comma 3, lettera b), del codice civile;
- d) l'eventuale rimanenza, al fondo di riserva statutaria indivisibile.

Pertanto, l'avanzo netto di gestione deve essere destinato prioritariamente a fini mutualistici, intendendo per tali l'incremento delle riserve indivisibili, il contributo ai fondi mutualistici.

In considerazione della attività sportiva dilettantistica oggetto del presente statuto, non è prevista alcuna attribuzione di dividendi ai soci.

### **Articolo 39) Ristorni**

L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare - su proposta degli amministratori - la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati.

Più precisamente, la ripartizione del ristorno avverrà in base a quanto previsto da apposito regolamento, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 codice civile, che il consiglio di amministrazione avrà cura di predisporre.

Le somme assegnate a titolo di ristorno, comunque, non potranno superare il trenta per cento dei trattamenti economici complessivamente erogati ai soci.

In generale, l'ammontare complessivo dei ristorni non può eccedere il valore dell'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'esercizio dell'attività svolta con i soci cooperatori.

La distribuzione dei ristorni è rimessa alla discrezionalità dell'assemblea, che delibera anche tenendo conto delle esigenze finanziarie e di efficienza della gestione sociale; il socio cooperatore non ha quindi un diritto soggettivo al ristorno, e diviene creditore della società solo a seguito dell'approvazione della delibera assembleare che eventualmente deliberi la distribuzione dei ristorni medesimi.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio cooperatore con le seguenti modalità alternative:

- a) mediante attribuzione di una somma di denaro;
- b) mediante emissione di nuove azioni di cooperazione, e conseguente aumento gratuito del capitale sociale;
- c) mediante emissione di azioni attributive della qualifica di socio finanziatore.

In quest'ultimo caso, la somma complessivamente dovuta a titolo di ristorno dovrà comprendere sia il valore nominale degli strumenti finanziari, sia le somme dovute a titolo di sopraprezzo; su dette azioni è escluso ogni diritto di opzione.

Nella distribuzione dei ristorni, infine, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

### **Articolo 40) Prestiti sociali**

I soci cooperatori possono effettuare spontaneamente prestiti a favore della cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento all'oggetto sociale e previo accordo stipulato con la cooperativa e approvato dal consiglio di amministrazione.

I soci non sono in alcun caso obbligati ad effettuare prestiti a favore della società; conseguentemente, l'assemblea non può deliberare a maggioranza un obbligo per i soci di effettuare i suddetti prestiti.

La raccolta di risparmio, effettuata dalla cooperativa presso i soci cooperatori, è eseguita conformemente a quanto previsto dall'articolo 11 del Decreto Legislativo 1 settembre

1993, n.385, e relative norme di attuazione emanate dal Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio, e dalla Banca d'Italia, tempo per tempo vigenti, e non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico.

Non costituisce in ogni caso raccolta di risparmio tra il pubblico, e non è sottoposto alla disciplina di cui sopra, il contratto di prestito tra socio e società, stipulato sulla base di trattative personalizzate con il socio medesimo. Non costituisce raccolta di risparmio presso soci la singola operazione di finanziamento a favore della società che uno o più soci decidano di effettuare, sempreché tale operazione non si configuri, di fatto, come forma di raccolta.

Le modalità di esercizio della raccolta di risparmio tra soci cooperatori sono disciplinate più in dettaglio da apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea ordinaria. Gli amministratori devono far risultare l'ammontare complessivo dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie, nonché l'entità del rapporto tra prestiti sociali e patrimonio, dalla nota integrativa al bilancio di esercizio.

## **TITOLO VI ASSEMBLEE**

### **Articolo 41) - Assemblee ordinarie e straordinarie**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, e sono precedute, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, da assemblee separate.

### **Articolo 42) Competenze dell'assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio;
- sull'approvazione dei programmi pluriennali e del programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- sull'approvazione dei regolamenti interni, ivi compreso il regolamento mutualistico;
- sulla ripartizione degli utili e dei ristorni;
- sull'aumento gratuito del capitale sociale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- sulla determinazione del sopraprezzo, e del contributo di funzionamento dei nuovi soci cooperatori;
- sull'eventuale piano di crisi aziendale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, - sulle domande di ammissione proposte dagli aspiranti soci, a seguito di richiesta di riesame della corrispondente deliberazione del consiglio di amministrazione;
- sulla nomina, revoca e sostituzione degli amministratori;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dei sindaci (se esistenti) e del Presidente del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto; - sulla nomina, revoca e sostituzione del revisore contabile esterno, ove previsto;
- sulla determinazione del compenso di sindaci e revisore;
- sulla responsabilità degli amministratori, sindaci e revisore;
- sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico, nonché a consorzi, federazioni di cooperative, società consortili, associazioni;
- sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

### **Articolo 43) Competenze dell'assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello statuto;
- sull'emissione di nuove azioni destinate ai soci finanziatori, ed il conseguente aumento del capitale sociale;
- sull'emissione di nuove azioni ordinarie nei casi di aumento a pagamento del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2524, comma 3, del codice civile;
- sullo scioglimento anticipato della cooperativa;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori, e sui relativi poteri;
- sull'emissione di strumenti finanziari, anche nel caso previsto dall'articolo 2545-sexies codice civile;
- sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge.

### **Articolo 44) Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea**

Possono intervenire in assemblea tutti i soci cooperatori e finanziatori che siano iscritti nel libro dei soci.

Il presidente dell'assemblea può consentire l'intervento in assemblea anche di soggetti estranei alla cooperativa.

Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci cooperatori e finanziatori che siano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni dallo stesso possedute.

A ciascun socio finanziatore spetta un voto per ogni azione sottoscritta fino ad un massimo di dieci voti.

I soci finanziatori, nel complesso, non possono in ogni caso esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci, sia cooperatori che finanziatori, presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale; nel caso di superamento di detto limite, il voto della totalità dei soci finanziatori viene proporzionalmente ridotto fino al limite suddetto. Gli strumenti finanziari partecipativi offerti in sottoscrizione al socio cooperatore, o comunque dallo stesso posseduti, non attribuiscono diritto di voto.

### **Articolo 45) Rappresentanza in assemblea**

Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea con delega scritta, che può essere trasmessa anche via fax, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto di voto. Ad ogni socio cooperatore non possono essere conferite più di tre deleghe. Si applicano le limitazioni previste dall'articolo 2372 del codice civile.

Il socio finanziatore può farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta, che può essere trasmessa anche via fax, solo da altro socio, cooperatore o finanziatore, nei limiti consentiti dall'articolo 2372 del codice civile. Ad ogni socio rappresentante non possono essere conferite più di tre deleghe.

### **Articolo 46) Convocazione dell'assemblea**

L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione, sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio italiano.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze – relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa - lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.



L'assemblea è convocata con avviso che dovrà essere ricevuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro il suddetto termine, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, ovvero, sempre entro il suddetto termine, tramite posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione possono essere previste una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

È peraltro valida l'assemblea, anche non convocata, quando è rappresentato l'intero capitale sociale, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Articolo 47) Funzionamento dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione;

in caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta dal vicepresidente del consiglio di amministrazione o da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario, nominato allo stesso modo del presidente, che redige il verbale della deliberazione; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il verbale della deliberazione assembleare deve essere trascritto senza indugio nel libro delle adunanze e deliberazioni assembleari, anche nel caso di verbale redatto per atto pubblico.

#### **Articolo 48) Approvazione delle deliberazioni assembleari**

L'assemblea - sia ordinaria che straordinaria - in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

In deroga a quanto sopra stabilito, per l'approvazione delle delibere concernenti le modifiche al presente statuto o lo scioglimento anticipato della cooperativa è necessario il voto favorevole dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci.

Si considerano presenti i soci che, al momento della verifica del quorum costitutivo, siano identificati dal presidente come tali. Il quorum costitutivo è quindi calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea; tuttavia, il presidente dovrà aggiornare il suddetto computo, in occasione di ogni deliberazione ove ne venga richiesto anche da un solo socio. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione. Le azioni del socio che volontariamente si sia

astenuto dall'esercitare il diritto di voto sono computate sia ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, che ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Il voto può essere espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità contenute in apposito regolamento predisposto dal consiglio di amministrazione e approvato dall'assemblea, qualora ciò sia indicato dall'avviso di convocazione che, in tal caso, deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Per quanto sopra non disposto, si applicano gli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

## **TITOLO VII AMMINISTRATORI**

### **Articolo 49) Nomina, composizione, durata del consiglio di amministrazione**

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea in sede di nomina alle cariche sociali.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno di novanta giorni. Gli altri amministratori possono essere non soci.

Ai soci finanziatori spetta il diritto di eleggere un terzo degli amministratori; nel caso in cui il numero complessivo degli amministratori non sia esattamente divisibile per tre, il risultato è arrotondato per difetto (così, ad esempio, in caso di cinque amministratori, i soci finanziatori hanno diritto di eleggerne uno; in caso di sette amministratori, i soci finanziatori hanno diritto di eleggerne due). La nomina degli amministratori è comunque effettuata nell'assemblea generale dei soci, ove si procede a votazioni separate in modo da garantire l'attuazione del suindicato diritto dei soci finanziatori.

Nell'ipotesi in cui questi ultimi non esercitassero il suddetto diritto, l'assemblea generale provvede alla nomina integrativa. Nelle votazioni separate, le categorie dei soci sponsor e dei soci istituzionali hanno la facoltà di presentare differenti candidati per ciascuna categoria. Fermo restando che la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, qualora nelle votazioni separate dei soci finanziatori siano state presentate candidature separate per le due categorie dei soci (sponsor e istituzionali) e non sia stato eletto alcun candidato di una delle due categorie dei soci (sponsor o istituzionali), l'assemblea generale procede ad eleggere un amministratore tra i candidati (purché vi sia più di un candidato) proposti da tale categoria di soci.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, degli amministratori eletti dai soci finanziatori, questi hanno diritto di eleggere, nella prima assemblea convocata, gli amministratori in sostituzione di quelli cessati.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, degli amministratori eletti dall'assemblea generale tra i candidati che non sono stati eletti nella votazione separata dei soci finanziatori, l'assemblea generale provvede ad eleggere, nella prima assemblea convocata, gli amministratori in sostituzione di quelli cessati tra i candidati (purché vi sia più di un candidato) proposti dalla categoria di soci che aveva presentato gli amministratori cessati. Per il computo dei voti dei soci finanziatori si richiama quanto indicato ai primi due paragrafi dell'Articolo 28 del presente statuto.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti, con il limite massimo di tre mandati consecutivi.

### **Articolo 50) Rinuncia, decadenza e scadenza degli amministratori**

Gli amministratori che intendono rinunciare alla carica devono darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio di amministrazione decadono dalla carica.

Decadono, inoltre, dalla carica i consiglieri che per qualsiasi motivo perdono la qualità di socio.

Gli amministratori rinunciatari o decaduti vengono sostituiti ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

### **Articolo 51) Amministratori delegati**

Il consiglio di amministrazione può - ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile - nominare uno o più amministratori delegati; gli stessi sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione, ed al collegio sindacale, se esistente, con cadenza almeno trimestrale.

Non possono essere delegati:

- le attribuzioni richiamate dall'articolo 2381 comma 4 del codice civile;
- la determinazione degli obiettivi e le strategie di indirizzo generale della gestione della cooperativa;
- la determinazione del piano industriale / business plan pluriennale e del budget annuale;
- la determinazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
- la nomina e la revoca del direttore sportivo e il segretario che cura i rapporti con la lega di settore e la Federazione Sportiva o l'Ente di Promozione Sportiva cui la cooperativa è affiliata; - i poteri in materia di convocazione dell'assemblea;
- i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (art.2544, comma 1, del codice civile).

### **Articolo 52) Presidente e vicepresidente**

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente e può eleggere un vicepresidente, che svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questi.

Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del vicepresidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del presidente.

### **Articolo 53) Gratuità della carica di amministratore**

Gli amministratori non hanno diritto ad alcun compenso; ad essi spetta unicamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni.

### **Articolo 54) Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purché nel territorio italiano, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente o anche di un terzo dei consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Anche in assenza di formale convocazione, saranno tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi ne siano stati informati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

I consiglieri che abbiano dichiarato il proprio interesse in un'operazione oggetto di deliberazione, ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza di cui sopra; sono invece computati i consiglieri che si siano volontariamente astenuti.

Lo svolgimento della riunione deve essere verbalizzato da un segretario, anche non amministratore, nominato di volta in volta dal presidente, salvo che nei casi in cui la legge esiga la verbalizzazione notarile; il verbale sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, e dovrà essere trascritto nel libro dei verbali del consiglio di amministrazione.

### **Articolo 55) Compiti del consiglio di amministrazione**

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione e gestione dell'impresa sociale, fatta eccezione per quelli riservati dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

Il consiglio di amministrazione, in particolare:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- delibera le modifiche statutarie ad esso delegate dal presente statuto;
- approva le proposte di concordato e di amministrazione controllata, ad esso espressamente delegate con il presente statuto ai sensi degli articoli 152, 161, 187, 214 del R.D. 16 marzo 1942 n° 267 (legge fallimentare);
- redige il bilancio di esercizio, con l'osservanza delle prescrizioni di legge e relazionando circa l'attuazione dello scopo mutualistico della società;
- delibera sull'accoglimento o rigetto delle domande di ammissione proposte dagli aspiranti soci cooperatori e finanziatori;
- predispone i regolamenti interni della cooperativa, la cui approvazione è di competenza dell'assemblea dei soci;
- assume i provvedimenti ad esso demandati dalla legge e dal presente statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci cooperatori;
- propone all'assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, il soprapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del codice civile;
- autorizza l'eventuale trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori;
- gestisce i rapporti mutualistici con i soci cooperatori, in conformità al presente statuto, ai regolamenti mutualistici, ed alle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- decide in merito alla partecipazione della cooperativa a gare d'appalto, licitazioni e trattative private e in ordine alla stipula di tutti gli atti e contratti necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Si precisa che è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria dei soci per il compimento delle seguenti operazioni:

- l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda;
- l'assunzione di partecipazioni in altre imprese, comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- l'assunzione di partecipazioni in altre imprese, aventi oggetto non affine a quello della cooperativa;
- la partecipazione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- il compimento, da parte degli amministratori, di operazioni per le quali sussista un interesse degli amministratori stessi, ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile,

intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice civile.

In caso di contrasti insanabili tra gli amministratori sulla gestione della società o sulla revoca delle deleghe amministratori delegati, gli amministratori stessi devono, senza indugio, convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.

Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, institori, nonché procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

### **Articolo 56) Poteri di rappresentanza**

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal consiglio di amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al consigliere al quale il consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione.

## **TITOLO VIII CONTROLLI**

### **Articolo 57) - Collegio sindacale**

Il collegio sindacale deve essere nominato solo nei casi previsti dalla legge (articoli 2543, comma 1, e 2477, commi 2 e 3 del codice civile).

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, e che sono rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ai soci finanziatori spetta il diritto di eleggere un sindaco effettivo; la nomina di tutti i sindaci è comunque effettuata nell'assemblea generale dei soci, ove si procede a votazioni separate in modo da garantire l'attuazione del suindicato diritto dei soci finanziatori. Nell'ipotesi in cui questi ultimi non esercitassero il suddetto diritto, l'assemblea generale provvede alla nomina integrativa. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del sindaco nominato dai soci finanziatori, questi hanno diritto di eleggere il sindaco in sostituzione nella prima assemblea convocata.

I poteri ed i doveri dei sindaci sono disciplinati dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile; in particolare, il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, sul suo concreto funzionamento, e sull'attuazione dello scopo mutualistico.

Per il funzionamento del collegio sindacale, e la retribuzione dei sindaci, valgono le norme di legge.

### **Articolo 58) Revisore contabile**

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2543 del Codice civile, il controllo contabile è esercitato, ai sensi dell'articolo 2409-bis, comma 1°, del codice civile, da un Revisore contabile, iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore è nominato dall'assemblea dei soci, sentito il collegio sindacale, se nominato. Il revisore contabile dura in carica tre esercizi. Si applicano gli articoli 2409-ter e seguenti del codice civile.

Nei casi in cui sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale, e purché la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.

Rimangono fermi gli obblighi di certificazione del bilancio previsti dalla legge, ed in particolare:

- dall'articolo 11 del D.Lgs. 2 agosto 2002 n° 220;
- dall'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992 n° 59.

### **Articolo 59) Controllo individuale dei soci**

Spettano ai soci, sia cooperatori, che finanziatori:

- a) il diritto individuale di esaminare, anche assistiti da un professionista di propria fiducia, il libro dei soci, e quello delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea generale, delle assemblee separate e delle assemblee speciali, nonché di ottenerne estratti a proprie spese (articolo 2422, comma 1, codice civile). Il suddetto diritto si estende anche all'esame dei biglietti di ammissione in assemblea, all'elenco dei partecipanti alla stessa ed alle relative deleghe;
- b) il diritto, qualora almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda (o almeno un ventesimo, se la cooperativa ha più di tremila soci), di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, e del comitato esecutivo, se esista (articolo 2545-bis codice civile), e di ottenerne estratti a proprie spese. Tale diritto non spetta ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni, anche relative ai rapporti mutualistici, contratte con la società;
- c) il diritto, qualora almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda (o almeno un ventesimo, se la cooperativa ha più di tremila soci) di ottenere dagli amministratori, in sede assembleare, notizie sull'andamento degli affari sociali, diverse da quelle evidenziate nel bilancio di esercizio e nei documenti ad esso allegati.

### **Articolo 60) Vigilanza**

La cooperativa è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità competente, in conformità alle previsioni di legge.

Gli amministratori sono obbligati a mettere a disposizione degli ispettori tutti i libri, i registri e i documenti ed a fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti che fossero loro richiesti.

Gli amministratori devono affiggere presso la sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria, ovvero consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo.

L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento.

## **TITOLO IX MODIFICAZIONI DELLO STATUTO**

### **Articolo 61) Modificazioni dello statuto**

Le modificazioni dello statuto sono di competenza dell'assemblea straordinaria, con applicazione dell'articolo 2545-novies del codice civile.

Ferma restando la competenza, concorrente in via alternativa, dell'assemblea straordinaria, possono essere adottate anche dal consiglio di amministrazione, a norma dell'articolo 2365, comma 2°, del codice civile, le deliberazioni concernenti:

- 1) l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- 2) il trasferimento della sede sociale all'interno del territorio del Comune;
- 3) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Si applica, in ogni caso, l'articolo 2436 del codice civile; anche nel caso di modifiche attribuite alla competenza del consiglio di amministrazione, pertanto, il relativo verbale deve essere redatto da notaio.

## **TITOLO X AFFILIATI E ATLETI**

### **Articolo 62) Affiliati**

Si intendono "affiliati" - i soggetti, soci o non soci, diversi dagli atleti di cui al successivo Articolo 65, ammessi a frequentare strutture e impianti sportivi utilizzati dalla cooperativa o a partecipare alle attività sportive o ricreative.

Tutti gli affiliati godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri determinati dalle norme e dei regolamenti delle autorità sportive e, per quanto riguarda la partecipazione all'attività della cooperativa e l'utilizzo delle strutture sportive della stessa, all'apposito regolamento che può essere emanato con deliberazione dell'assemblea dei soci.

### **Articolo 63) Atleti**

La cooperativa richiederà il tesseramento per gli atleti dilettanti, sia agonisti sia non agonisti/amatori (d'ora in avanti: atleti) presso la Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva cui delibererà di affiliarsi per l'esercizio dell'attività caratteristica della cooperativa costituito dalla disciplina sportiva del giuoco del calcio, in forma dilettantistica.

### **Articolo 64) Quote e contributi di tesseramento**

Gli affiliati sono tenuti a corrispondere una quota di iscrizione annuale ed un contributo di partecipazione all'attività sportiva esercitata nella misura che sarà determinata annualmente dal consiglio di amministrazione. L'affiliato non in regola con il pagamento della quote annuali o del contributo di partecipazione all'attività sportiva non potrà partecipare all'attività sportiva frequentare strutture e impianti sportivi utilizzati dalla cooperativa.

Il consiglio di amministrazione può determinare di richiedere un contributo per il concorso alle spese sostenute in relazione alla loro attività anche agli atleti, fissandone la misura.

### **Articolo 65) - Ammissione**

Condizione indispensabile per essere affiliato alla cooperativa o tesserato come atleta dalla cooperativa è un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Per ottenere l'ammissione ogni aspirante affiliato dovrà presentare apposita domanda alla cooperativa, che potrà essere sostituita dalla richiesta di tesseramento alla Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva alle quali la cooperativa è affiliata.

L'aspirante affiliato o atleta, firmando la domanda di ammissione, dichiarerà di possedere tutti requisiti richiesti per l'ammissione a tale qualifica, di conoscere e di accettare il presente statuto e di condividere le finalità della cooperativa e si impegnerà a rispettare i precetti, le condizioni e le indicazioni previste dal presente Statuto e da eventuali regolamenti interni nonché le delibere degli organi sociali.

Per gli aspiranti affiliati o atleti minori di età la domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi ne esercita la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della cooperativa e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minorenne.

## **TITOLO X NORME FINALI**

### **Articolo 66) - Scioglimento e liquidazione della società**

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3°, 2545-duodecies e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, il consiglio di amministrazione deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili.

La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge. I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'articolo 2487 del codice civile.

### **Articolo 67) Devoluzione del patrimonio sociale**

A seguito dello scioglimento della società, il patrimonio sociale è devoluto nel seguente ordine:

- restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato entro i limiti previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n° 59, e dall'articolo 2545-quinquies, comma 3, lett. b), del codice civile;
- restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale, in corrispondenza dell'aumento effettuato ai sensi dell'articolo 2545-sexies del codice civile, mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ristorno;
- restituzione ai soci finanziatori delle rispettive quote di capitale sociale;
- devoluzione del restante patrimonio sociale ai fini sportivi e ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

10 luglio 2014

FIRMATO: MAURIZIO ALFIERI, FABRIZIO PRISCO, VINCENZO SIANI,  
SANDRO BATTIMELLI, MARCO DI DONATO, SIMONE RAGONE, GIANFRANCO  
SICA, MAURIZIO PAOLILLO, GUARINO ROSARIO, PAOLO POLACCO, MAURIZIO  
DI MARTINO, MASSIMILIANO ARMENANTE, PAOLO PECORARO,  
GIANLUCA RAGONE, ALFONSINA SENATORE, GIUSEPPE ABBAMONTE,  
FRANCESCO MASTUCCINO, FORTE GIOVANNI, ANTONIO VITALE, MASSIMO  
APICELLA, GIOVANNI PAGANO,  
Notaio Giuseppe Iervolino, sigillo.

Copia su formato informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 7 marzo 2005 n.82, che si trasmette per la registrazione ad uso Registro delle Imprese.